



SEGRETERIE TERRITORIALI

RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

QUALCHE TUTELA IN PIU' PER LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI DI CHEBANCA



Stiamo vivendo uno dei momenti più difficili che Le Lavoratrici ed i Lavoratori di tutto il mondo si trovano ad affrontare.

Le limitazioni imposte dal Governo per contrastare il contagio dal Covid-19 in tantissimi casi mettono le Lavoratrici ed i Lavoratori in una condizione di estrema difficoltà, rendendo difficile conciliare la necessità di assistere i figli con gli impegni professionali. Tale situazione, già di per se difficile, diventa quasi insostenibile per le Lavoratrici/Lavoratori, che per il tipo di attività svolta, non possono lavorare da casa.

Con il Decreto Legge di Agosto e con quello del 9.11.2020, n. 149, è stata introdotta la possibilità di fruire di un congedo straordinario retribuito al 50% in caso di necessità di assistere i figli di età inferiore ai 14 anni in regime di quarantena scolastica ed in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza per i figli che frequentano le scuole secondarie di primo grado.

Il congedo è destinato ai genitori lavoratori la cui attività non consente di essere svolta da casa. In questi casi è vero che con la fruizione del congedo straordinario permette ai genitori lavoratori di assistere i figli ma con una decurtazione dello stipendio del 50%.

Sin dall'entrata in vigore del decreto, anche per cercare di ridurre un'evidente disparità di trattamento fra chi può lavorare da casa e chi invece non può farlo, abbiamo chiesto all'Azienda di intervenire integrando il restante 50% della retribuzione.

La trattativa è durata alcuni mesi e non è stata semplice in quanto ha scontato l'assoluta inesistenza nell'intero panorama bancario d'iniziativa simili.

Solo a seguito della nostra insistenza Chebanca!, con forte senso di responsabilità, si è dimostrata disponibile a riconoscere l'integrazione di stipendio purché riconducibile ad un perimetro ben definito e sostenibile anche da un punto di vista organizzativo. Le scriventi OO.SS. hanno lavorato affinché l'integrazione economica Aziendale fosse riconosciuta, se non per tutto il periodo in cui i lavoratori sono costretti ad assistere i figli, almeno per la maggior parte di esso e senza adottare nessuna discriminazione.

Queste sono state le motivazioni che hanno caratterizzato oltre due mesi di trattativa.

Alla fine il buon senso e la responsabilità di tutti sono prevalsi e con grande soddisfazione presentiamo alle Lavoratrici / Lavoratori l'accordo raggiunto:

- **Integrare del 50% della retribuzione l'indennità prevista in caso di fruizione del congedo COVID per quarantena dei figli conviventi di età inferiore a 14 anni ai sensi dell'art. 21-bis del**

decreto legge 14.8.2020 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall'articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (nei termini e alle condizioni previste dalle norme e meglio specificate dalla circolare INPS del 20 novembre 2020 n. 132);

- **Integrare del 50% della retribuzione l'indennità prevista in caso di fruizione del congedo relativo alla sospensione dell'attività didattica in presenza per i figli che frequentano esclusivamente le scuole secondarie di primo grado** (seconda e terza media) nei termini ed alle condizioni previste dal Decreto Legge del 9.11.2020 n. 149 in e della circolare INPS del 20 novembre 2020 n. 132.

L'integrazione è prevista nella misura massima di 10 giornate complessive a dipendente, ivi comprese le giornate già integrate con efficacia retroattiva da ottobre 2020, e si applica esclusivamente per quelle figure professionali con mansioni incompatibili con lo Smart Working/Lavoro da Remoto che richiedano la fruizione del relativo congedo all'INPS.

Inoltre:

- **La fruizione di due giornate di permessi retribuiti, frazionabili anche in mezza giornate, utilizzando la Banca del Tempo Solidale, (preservando 1/3 del quantitativo complessivo delle ore oggi a disposizione per i casi previsti nell'accordo sindacale dell'11 giugno 2019) a favore dei dipendenti genitori di figli conviventi di età inferiore a 14 anni sottoposti a quarantena scolastica obbligatoria.**

Le condizioni di accesso alla banca del tempo, che devono sussistere contemporaneamente al momento della richiesta, sono:

- √ Incompatibilità delle mansioni svolte con il lavoro da remoto;
- √ Esaurimento totale del monte ferie anni precedenti ed esaurimento totale banca ore ed ex festività dell'anno in corso.

Si è convenuto infine di calendarizzare a una serie d'incontri sindacali che ci vedranno impegnati ad affrontare altri temi per la gestione dell'emergenza COVID, che le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno sollecitato all'azienda, tra i quali il part-time, ed argomenti legati allo sviluppo professionale come la tematica relativa agli inquadramenti minimi ed ai percorsi di carriera con particolare riferimento alla figura del gestore ed a quelle non previste dall'accordo sindacale del 26 maggio 2016 (particolarmente importante anche per le Lavoratrici/Lavoratori della sede).

Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto che ci ha permesso di essere i primi nel panorama bancario Italiano ad aver sottoscritto un accordo che, in un momento così difficile, viene incontro alle esigenze delle Lavoratrici/Lavoratori con risposte concrete.

Con l'approssimarsi delle Festività rivolgiamo alle Lavoratrici/Lavoratori ed alle loro Famiglie gli Auguri Sinceri di BUON NATALE.

Milano, 07/12/2020

SEGRETERIE TERRITORIALI

RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

FABI

FIRST

FISAC

UILCA

UNISIN